

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 120

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in
materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una
pubblica amministrazione

*(Parere ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 ottobre 2019)




Al Ministro dell'Interno

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE

17 OTT 2019

9676/2019

Roma, 7 OTT 2019



369

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante il regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018 n. 6 concernente: "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della citata legge di delega, esso viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Luciana Lamorgese

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
R O M A

15

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

Lo schema di regolamento in esame dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lett. h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, che prevede l'accesso del testimone di giustizia a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

Si provvede, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della medesima legge n. 6 del 2018, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Commissione Centrale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento abroga il decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 2014, n. 204, adottato di concerto con l'allora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

La norma di delega cui il provvedimento dà attuazione estende a tutti i testimoni, in alternativa alla capitalizzazione, il diritto all'accesso a un programma di assunzioni presso la pubblica amministrazione (fatto salvo quelle che richiedono particolari requisiti) con chiamata diretta nominativa, e con qualifica corrispondente ai titoli posseduti, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate, con il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La delega dispone, inoltre, che l'assunzione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche al coniuge e ai figli, ovvero in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione.

Lo schema si compone di 12 articoli ripartiti in due Capi.

Il **Capo I** reca le *Disposizioni introduttive*.

L'**articolo 1**, rubricato *Norme definitorie*, individua i soggetti coinvolti nell'attuazione della procedura assunzionale ed utilizza, per ciascuno di essi, una espressione sintetica che, in forza dei precisi rinvii normativi specificamente indicati, ne consente la chiara individuazione nell'ambito dell'intero corpo del regolamento.

In particolare, i commi 1 e 2 fanno riferimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, come modificato dall'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, e al Servizio centrale di protezione, di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge anch'esso modificato dalla legge n. 6 del 2018, per l'attuazione e la specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla Commissione Centrale.

Il comma 3 specifica che per amministrazioni pubbliche si intendono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'**articolo 2**, rubricato *Ambito di applicazione*, individua con il richiamo all'articolo 7, comma 1, lettera h), della delega, i soggetti destinatari delle disposizioni del presente regolamento.

Si tratta dei testimoni di giustizia anche non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero di coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, e possedevano i requisiti di cui all'art. 16-bis del medesimo decreto – legge n. 8 del 1991. Il regolamento prevede, inoltre, all'articolo 4, in coerenza con la stessa delega, che l'assunzione è consentita, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto in via principale che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche al coniuge e ai figli, ovvero in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. **La norma specifica, inoltre, in**

accoglimento di una condizione posta dal Consiglio di Stato nel parere n. 20190211 reso nell'Adunanza di Sezione del 4 luglio 2019, che il testimone di giustizia può accedere ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

L'articolo 3 è rubricato *Requisiti di applicazione*. Nel comma 1 si esplicita il principio cardine del nuovo dettato normativo in materia: la misura di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), consistente nell'accesso del testimone di giustizia a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, è alternativa alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) della medesima legge ovvero alla misura della capitalizzazione e alle altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e al riacquisto dell'autonomia lavorativa o del godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi.

Il comma 2 prevede che siano ammessi all'assunzione in una pubblica amministrazione testimoni di giustizia individuati al precedente articolo 2, salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6, o di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Il **Capo II**, recante *Disposizioni di carattere procedimentale*, declina le fasi del procedimento di assunzione dei testimoni nella pubblica amministrazione. Il percorso individuato dalle disposizioni in esame prevede l'intervento di più soggetti dotati di specifiche competenze e responsabilità.

L'articolo 4 è rubricato *Istruttoria della domanda di assunzione*. Il comma 1 prevede le modalità di presentazione della domanda alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. Il comma 2 disciplina le modalità con le quali il testimone di giustizia che non eserciti il diritto ad accedere al programma di assunzione possa, ai sensi della citata legge 11 gennaio 2018, n. 6, indicare, esclusivamente in via sostitutiva, in modo univoco e

non modificabile e nelle forme e con le modalità di cui al comma 1, quale sia il soggetto che possa, al suo posto, accedere a quel programma di assunzione, indicandolo tra il coniuge, i figli ovvero, in subordine, i fratelli, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione.

I commi 3 e 4 stabiliscono che il Servizio centrale, ricevuta la citata domanda, comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e con riferimento ad alcune misure o benefici già ricevuti.

Il comma 5 dispone che la Commissione centrale provveda a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e a deliberare il riconoscimento della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne dà comunicazione agli interessati.

L'articolo 5, rubricato *Elenco delle domande di assunzione*, prevede che il predetto Elenco sia costituito, tenuto e aggiornato dal Servizio centrale. In base al comma 1, i testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità delle misure di cui all'art. 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque sono collocati in via prioritaria, coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Viene inoltre previsto che nel caso in cui più soggetti si collochino nella medesima posizione, costituisca titolo di preferenza la più giovane età. L'anzianità anagrafica è stata sostituita dal requisito che viene utilizzato nei bandi di concorso pubblici.

Il comma 2 intende stabilire che l'altro protetto scelto dal testimone di giustizia per l'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione è collocato, in via sostitutiva, nella medesima posizione dell'avente diritto a titolo principale.

Il comma 3 rimette al Servizio centrale, d'intesa con i Prefetti competenti, l'individuazione degli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale dei soggetti inseriti nell'Elenco.

L'articolo 6, rubricato *Ricognizione dei posti disponibili*, delinea la procedura in base alla quale il Servizio centrale effettua la ricognizione dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche prevedendo che entro il 30 giugno di ogni anno provveda alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo presso ciascuna amministrazione, nell'ambito degli ambiti territoriali già considerati compatibili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, con le esigenze di tutela della sicurezza e riservatezza degli interessati, le

consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare nel rispetto del principio della riservatezza.

Il comma 2 prevede che, nell'ipotesi in cui la procedura riguardi gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali, la ricognizione è effettuata dal Servizio centrale d'intesa con il Prefetto competente.

Il comma 3 dispone che le amministrazioni a tal fine interessate comunichino tempestivamente al Servizio centrale l'esito, anche negativo, delle ricognizioni effettuate.

Il comma 4 stabilisce che il Servizio centrale, periodicamente, informa la Commissione centrale, che ne prende atto, delle risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e degli aggiornamenti dell'elenco di cui all'articolo 5.

L'**articolo 7**, rubricato *Assegnazione dei posti disponibili*, disciplina l'assegnazione dei posti prevedendo, al comma 1, che il Servizio centrale dispone la citata assegnazione ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.

Il comma 2 viene riformulato in accoglimento di una ulteriore condizione posta sul testo dall'Organo consultivo, specificando, con un nuovo comma 3, che in caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone che l'interessato sia collocato nell'ultima posizione dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni la cui documentazione, ricevuta dal Servizio centrale, è trasmessa alla Commissione centrale per le valutazioni. Se la Commissione centrale valuta le ragioni di cui al periodo precedente rilevanti ai fini del rifiuto o del mancato assenso, l'interessato permane nella posizione ad egli assegnata nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1.

L'**articolo 8**, rubricato *Attuazione del programma di assunzione*, determina la procedura per lo svolgimento delle prove di idoneità cui sono sottoposti i soggetti destinatari della misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione.

Il comma 1 rimette al Servizio centrale l'espletamento delle citate prove tenuto conto delle esigenze di tutela degli interessati. In particolare, vengono definite, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità garantendo la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato. Il giudizio di idoneità non comporta valutazione comparativa ed è volto

ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Il comma 2 dispone le modalità di attuazione degli adempimenti connessi all'assunzione, da adottarsi d'intesa con le amministrazioni interessate.

Il comma 3 stabilisce che la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 è garantita dal Servizio centrale di protezione mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.

L'**articolo 9**, rubricato *Misure per la tutela del posto di lavoro*, prevede che, in presenza di motivi di sicurezza che impediscano ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere la propria attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che li abbia assunti, vengano attivate le procedure per la loro assegnazione ad altra sede od ufficio ovvero per il loro collocamento in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

L'**articolo 10**, rubricato *Tutela della riservatezza dei soggetti assunti*, prevede che, nel caso in cui i soggetti ammessi a speciali misure di protezione svolgano attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le pubbliche amministrazioni individuino, d'intesa con il Servizio centrale idonei accorgimenti per impedire che, nel caso di consultazioni di banche dati o archivi informatici, essi siano individuati anche con riferimento al luogo di lavoro. Analoghe disposizioni vengono applicate anche ai testimoni, che, non più sottoposti alle speciali misure di protezione, risultino beneficiari del cambiamento delle generalità.

L'**articolo 11** dispone l'abrogazione espressa del decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 204.

L'**articolo 12** precisa, infine, che l'attuazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Essa è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lett. h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, che prevede l'accesso del testimone di giustizia a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

La norma di delega prevede che al programma di assunzione possano accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, ovvero quelli che prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale o possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 8 del 1991. E' previsto che il beneficio, riconosciuto in alternativa alla capitalizzazione, dia diritto all'accesso ad un programma di assunzione presso la pubblica amministrazione (fatto salvo quelle che richiedono particolari requisiti) con chiamata diretta nominativa, e con qualifica corrispondente ai titoli di studio e professionalità possedute, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'Interno e le amministrazioni interessate, con il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La delega dispone, inoltre, che l'assunzione è consentita, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche al coniuge, ai figli, ovvero, in subordine, ai fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione.

L'attuazione del presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, infatti, di un impianto a carattere ordinamentale e procedimentale che, **in virtù dell'articolo 26, comma 1, della legge di riforma sulla protezione dei testimoni di giustizia**, dà diretta attuazione ai criteri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge n. 6 del 2018, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle

amministrazioni interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Le citate assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa, con diritto al collocamento con precedenza, nell'ambito delle quote di riserva già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998, con ciò non creando nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso è stata introdotta, con l'articolo 12, un'apposita disposizione contenente la clausola di neutralità finanziaria, secondo cui che all'attuazione del regolamento si provvede mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Schema di decreto del Ministro dell'interno recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *h*), della legge 11 gennaio 2018 n. 6 recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (norme, qualifica, recapiti): **Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari - Ufficio II Ordinamento della Pubblica Amministrazione (Tel. 06-46537464)**

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera *h*), della legge 11 gennaio 2018 n.6 recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

La predetta legge ha, infatti, modificato la disciplina in materia di testimoni di giustizia introducendo un *corpus* normativo organico integralmente dedicato ai testimoni di giustizia, categoria alla quale, fino ad oggi, si estendevano alcune delle misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45.

L'iniziativa legislativa dà seguito alla necessità di porre mano ad una riforma nella materia rappresentata dalla Commissione parlamentare bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, all'esito di numerose audizioni - svolte in commissione plenaria e nell'ambito del V Comitato - e di un'attenta analisi della documentazione in materia, le cui conclusioni erano confluite nella relazione approvata il 21 ottobre 2014, da cui emergeva la sostanziale richiesta di una revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

In particolare, l'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia, al quale, ai sensi del comma 1, lettera *h*) è riconosciuto il diritto ad accedere ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, anche qualora esso, sulla base della precedente normativa non sia più sottoposto ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione. La norma primaria prevede che il testimone possa accedere al suddetto programma in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, nei limiti dei posti vacanti e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. La delega estende inoltre il beneficio, in via sostitutiva dell'avente diritto che non lo eserciti, anche al coniuge e ai figli ovvero, in subordine, ai fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione.

Il presente regolamento, adottato secondo la procedura dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 8 del 1991, definisce le specifiche modalità di attuazione del suddetto programma di assunzione anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate alle assunzioni

procederanno d'intesa alla ricognizione dei posti disponibili, che verranno assegnati anche tenendo conto delle specifiche esigenze di tutela dei beneficiari. Il presente schema di decreto ministeriale disciplina le modalità di accesso al programma di assunzione tenendo conto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

Consultazioni effettuate

Nel rispetto delle disposizioni di legge, il testo è stato oggetto di consultazioni. In particolare, il confronto si è svolto nell'ambito del "Gruppo di lavoro in materia di applicazione delle misure di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, in particolare del beneficio dell'assunzione presso la pubblica amministrazione", la cui istituzione è stata deliberata dalla stessa Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. Il predetto Gruppo ha tenuto conto di alcune istanze presentate alla predetta Commissione centrale dai testimoni di giustizia. Nella fase della consultazione si è tenuto conto anche delle osservazioni formulate dal Ministro per la pubblica amministrazione che, pur non essendo concertante, è stato interpellato in ragione proprio della specificità della materia che il regolamento va a disciplinare.

Opzione scelta e relativi impatti

Il regolamento, in attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018 n.6 recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", disciplina, in modo specifico, le modalità di attuazione del programma di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, riconoscendo tale misura di tutela a tutti i testimoni di giustizia anche qualora essi non siano più sottoposti ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione, estendendo il beneficio, in via sostitutiva dell'avente diritto che non lo eserciti, anche al coniuge e ai figli ovvero, in subordine, ai fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. Per tale ultimo aspetto, la disposizione di delega ha ampliato la platea dei destinatari del beneficio rispetto a quanto disposto dalla previgente normativa.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione cui si dà attuazione conferma, ampliandola, la possibilità di accesso, da parte dei testimoni di giustizia, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, già disciplinata dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1981, n. 8, introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La nuova norma estende l'anzidetta misura di tutela a tutti i testimoni di giustizia anche qualora essi non siano più sottoposti ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione, riconoscendo il diritto all'assunzione, in via sostitutiva dell'avente diritto che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche al coniuge e ai figli ovvero, in subordine, ai fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione.

Tale ampliamento consentirà, pertanto, di superare le criticità emerse in sede applicativa rispondendo anche alle istanze più volte rappresentate dai testimoni e dai loro familiari, rendendo effettivo il pieno sostegno dello Stato nei loro confronti.

Allo stato attuale, sono 16 i testimoni di giustizia che, beneficiando della possibilità prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1981, n. 8, introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono stati assunti in una amministrazione centrale o periferica dello Stato. A questi vanno, altresì, aggiunti i testimoni già assunti ai sensi della legge della Regione Siciliana 26 agosto 2014, n. 22, con oneri a carico della medesima Regione.

Per quanto riguarda l'ampliamento, che deriva dall'attuazione della norma, si prevedono "al momento" ulteriori 18 posizioni, comprensive dei potenziali beneficiari che potrebbero essere assunti nell'ambito delle previsioni della su citata normativa regionale con esclusione di oneri a carico dello Stato.

Le disposizioni regolamentari riguardano, inoltre, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 chiamate, dalla disposizione di delega a dare attuazione al programma di assunzione, sia statale che locale, effettuerà periodicamente una preliminare ricognizione dei posti disponibili operando ciascuna nei limiti dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo perseguito è quello di consentire, nel medio e nel lungo periodo, l'effettivo reinserimento sociale ed un concreto riequilibrio economico di tali peculiari categorie di soggetti.

Il prevedibile avvio all'assunzione nel breve periodo di circa 10 testimoni richiedenti, sulla base degli esiti e dello stato della relativa istruttoria, oltre ad imprimere una possibile accelerazione alla fuoriuscita dallo speciale programma di protezione dei testimoni richiedenti, configurandosi quale misura alternativa alla capitalizzazione e comportando, nel nuovo impianto normativo, la riduzione o revoca dell'assegno periodico in presenza di riacquisto dell'autonomia economica, comporterà una migliore conciliazione tra le esigenze di tutela dei beneficiari e quelle connesse al risparmio di oneri per l'erario.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato verrà verificato attraverso un indicatore di risultato (*output*) in termini quantitativi correlato al numero di testimoni che accederanno al programma di assunzione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018 n.6 recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile attesa l'impossibilità di corrispondere alla norma primaria in assenza di un successivo intervento regolamentare che disciplinasse concretamente la procedura declinata dalla norma.

La mancata adozione del regolamento comporterebbe un grave pregiudizio alla categoria dei testimoni di giustizia e dei loro familiari i quali sarebbero privati di un significativo strumento di

sostegno per il ripristino di condizioni di equilibrio economico, personale e lavorativo finalità che nella specie sottendono lo schema.

D'altra parte, non è possibile un intervento alternativo a quello posto in essere con il presente testo, stante l'espresso rinvio, formulato dalla norma primaria, all'adozione di apposito regolamento ministeriale.

Il testo è, comunque, conforme alla normativa vigente in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, richiamata nella norma primaria, prevedendo il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento permette di assicurare alla categoria dei testimoni di giustizia l'accesso ad un programma di assunzione presso una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio con precedenza, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia per qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Il nuovo regolamento, ampliando il proprio ambito di applicazione, consentirà, ancor più, anche con riferimento al coniuge e ai familiari, di assicurare all'intera categoria un significativo intervento di tutela volto al reinserimento lavorativo.

L'intervento non presenta svantaggi al momento rilevati, anzi l'esperienza già maturata con il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, ha consentito di apprezzare i consistenti benefici economici conseguenti all'applicazione dell'istituto, nei termini sopra ampiamente delineati.

4.2 Impatti specifici

Non si ravvisano effetti sulle piccole e medie imprese.

Non si ravvisano effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Il provvedimento non comporta oneri informativi con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese in quanto non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie delineate dall'articolo 1, commi 1 e 3, del D.p.c.m. 14 novembre 2012, n. 252.

L'intervento normativo disciplina una materia che non costituisce oggetto di normativa comunitaria.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento permette di assicurare alla categoria dei testimoni di giustizia l'accesso ad un programma di assunzione presso una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio con precedenza, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia per qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute,

fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Il nuovo regolamento, ampliando il proprio ambito di applicazione, consentirà, ancor più, anche con riferimento al coniuge e ai familiari, di assicurare all'intera categoria un significativo intervento di tutela volto al reinserimento lavorativo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili per lo svolgimento delle disposizioni di carattere procedimentale di cui al Capo II dello schema sono la Commissione centrale e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda l'istruttoria della domanda di assunzione, la costituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei beneficiari, la ricognizione dei posti disponibili e l'assegnazione dei posti disponibili. Per la ricognizione dei posti delle Amministrazioni dello Stato, il Servizio centrale provvede d'intesa con le Amministrazioni interessate. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto beneficiario di speciali misure di protezione, il Prefetto, competente all'attuazione delle misure, riceve dalla Commissione centrale la delibera concernente il riconoscimento del diritto all'assunzione e provvede ad individuare, con il Servizio centrale, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio avverranno attraverso la valutazione dell'efficacia del sistema assunzionale delineato dal regolamento. A cura degli Organi preposti alla tutela e alla gestione dei testimoni di giustizia a cadenza biennale sarà elaborata la prevista VIR nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti o indicatori:

- percentuale dei testimoni che hanno avuto accesso al programma di assunzione, ad eccezione di quelli assunti ai sensi della legge della Regione Siciliana 26 agosto 2014, n. 22;
- rapporto tra istanze presentate/testimoni ammessi al programma/soggetti concretamente assunti.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

1. Le consultazioni si sono svolte nel corso delle sedute del "Gruppo di lavoro in materia di applicazione delle misure di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, in particolare del beneficio dell'assunzione presso la pubblica amministrazione", la cui istituzione è stata deliberata nel corso della seduta del 12 settembre 2018 della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presieduta dal Sottosegretario di Stato all'Interno, Dott. Luigi GAETTI. Le sedute del Gruppo di lavoro si sono svolte a cadenza settimanale presso il Compendio Viminale;
2. Le consultazioni hanno coinvolto enti locali, regioni e università; le sedute del Gruppo di lavoro si sono svolte nelle giornate del 18/09/2018, 26/09/2018 e 3/10/2018;
3. L'obiettivo del Gruppo di lavoro è stato di redigere un regolamento in grado di disciplinare le modalità di assunzione nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.6, in sostituzione del decreto attuativo 18 dicembre 2014, n. 204 e riferito alla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'attuazione del regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, infatti, di un impianto a carattere ordinamentale e procedimentale che dà diretta

attuazione ai criteri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge n. 6 del 2018, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Le citate assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa, con diritto al collocamento con precedenza, nell'ambito delle quote di riserva già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 407 del 1998, con ciò non creando nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso è stata introdotta, con l'articolo 12, un'apposita disposizione contenente la clausola di neutralità finanziaria, secondo cui che all'attuazione del regolamento si provvede mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'istruttoria e la predisposizione dello schema di decreto sono state realizzate dagli uffici competenti di questo Ministero, che hanno approfondito il contenuto degli aspetti tecnici del testo con il supporto delle altre Amministrazioni di seguito specificate:

- Ministero della giustizia, in qualità di amministrazione concertante;
- Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto della specificità della materia.

Sul provvedimento è stato, altresì, acquisito il "sentito" della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018 n. 6 recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari - Ufficio II Ordinamento delle Pubbliche Amministrazioni (Tel. 06-46537464)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018 n. 6 recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

La predetta legge ha introdotto un *corpus* normativo organico integralmente dedicato ai testimoni di giustizia, categoria alla quale, fino ad oggi, si estendevano alcune delle misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45. In particolare, il citato articolo 7, dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia, al comma 1, lettera h), riconosce al testimone di giustizia il diritto ad accedere ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, anche qualora egli, sulla base della precedente normativa, non sia più sottoposto ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione. La norma primaria prevede che il testimone possa accedere al suddetto programma in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica nei limiti dei posti vacanti e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

La disposizione cui si dà attuazione conferma, ampliandola, la possibilità, già disciplinata dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di accesso, da parte dei testimoni di giustizia, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, riconoscendo tale misura di tutela a tutti i testimoni di giustizia anche qualora essi non siano più sottoposti ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione e riconosce tale diritto, in via sostitutiva dell'avente diritto che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche nei riguardi del coniuge e dei figli ovvero, in subordine, dei fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione.

Il presente regolamento, adottato secondo la procedura dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 8 del 1991 - definisce le specifiche modalità di attuazione del suddetto programma di assunzione anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate alle assunzioni procederanno d'intesa alla ricognizione dei posti disponibili, che verranno assegnati anche tenendo conto delle specifiche esigenze di tutela dei beneficiari. Il presente schema di decreto ministeriale disciplina le modalità di accesso al programma di assunzione tenendo conto della qualifica e delle

funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 13 febbraio 2001, n. 45, riformando la disciplina contenuta nel decreto-legge del 1991 sui collaboratori di giustizia, ha avuto il merito di codificare la figura autonoma del “testimone di giustizia”, essendo tale categoria di soggetti, diversamente dai c.d. pentiti, normalmente estranei al circuito criminale. Prima del 2001, infatti, il trattamento del testimone era nella prassi indistintamente equiparato a quello del collaboratore di giustizia previsto dal decreto-legge del 1991 e solo con tale novella la sua posizione viene distinta, sia per quanto riguarda la diversità dei presupposti che consentono l'ammissione alle speciali misure di protezione, sia per quanto riguarda il trattamento. La legge 45/2001 ha, in particolare, introdotto due disposizioni (artt. 16-bis e 16-ter) nel decreto-legge n. 8 del 1991 dedicate ai soli testimoni di giustizia, che definiscono lo *status* del testimone, prevedono le relative misure di protezione, estendendo l'ambito dei benefici assistenziali ai testimoni sotto programma di protezione. L'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, ha effettuato un intervento di novella sull'articolo 16-ter del citato decreto-legge prevedendo per i testimoni di giustizia il diritto ad accedere ad un programma di assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

L'intervento, le cui modalità attuative sono state declinate con il decreto del Ministro dell'interno n. 204 del 18 dicembre 2014, ha delineato le modalità di accesso dei testimoni di giustizia presso le pubbliche amministrazioni, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate e stabilire i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.

Da ultimo, la legge 11 gennaio 2018, n. 6 ha confermato, ampliandola, il diritto per tale categoria di soggetti, ad accedere ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione secondo i requisiti e i presupposti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, cui il presente provvedimento dà attuazione. Per completezza, si ricorda, infine, che con decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138 sono state disciplinate le modalità di conservazione del posto di lavoro del testimone di giustizia sottoposto alle speciali misure di protezione ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo forme e modalità a tutela della riservatezza e dell'anonimato degli interessati nonché le specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

Il quadro normativo di attuale riferimento è il seguente:

- ✓ articolo 7, comma 1, lettera *h)* e articolo 26 della legge 11 gennaio 2018, n. 6;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- ✓ decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138, recante “Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione”;
- ✓ legge 23 novembre 1998, n. 407 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

Ulteriore fonte normativa in materia (comune ai collaboratori) è costituita dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, che reca disposizioni sul cambiamento delle generalità.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento abroga il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204 adottato, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8. Tale articolo, in quanto contenuto nel Capo II-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, risulta abrogato dall'articolo 20 della nuova legge di riforma.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materie riservate alla competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di garanzia dell'imparzialità del pubblico concorso.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nulla da osservare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento si applichi ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Tale ultima disposizione prevede che il diritto di accedere al programma di assunzione possa essere esercitato dai soggetti ammessi, in qualità di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45. Il suddetto intervento normativo ha disciplinato in maniera autonoma rispetto al collaboratore di giustizia la figura giuridica del testimone di giustizia, operando in tal modo una distinzione netta tra le figure sul piano concettuale, prevedendo un regime giuridico diverso per le due categorie. L'intervento si propone di garantire la possibilità di accedere al suddetto programma di assunzione anche a coloro che, precedentemente all'entrata in vigore della legge 45 del 2001, pur non potendo assumere la qualifica di testimone di giustizia, in quanto non prevista giuridicamente, sono stati ammessi, in tale qualità, alle misure di protezione con formale delibera della Commissione.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il testo proposto non prevede l'adozione di atti successivi, volti a dare applicazione alle disposizioni ivi contenute.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici trattandosi di una disciplina strettamente ordinamentale che, peraltro, concerne dati sensibili rispetto ai quali deve essere garantita la riservatezza e l'anonimato, a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei soggetti.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO *****

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 2014, n. 204;

Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'articolo 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nell'Adunanza di Sezione del 4 luglio 2019;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
(Disposizioni introduttive)

Art. 1
(Norme definitive)

1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, come modificato dall'art. 14 della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

3. Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, **nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.**

Art. 3
(Requisiti di applicazione)

1. Possono essere ammessi al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) della medesima legge ovvero, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e che non abbiano altrimenti riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli progressi.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6, o di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Capo II
(Disposizioni di carattere procedimentale)

Art. 4
(Istruttoria della domanda di assunzione)

1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda è redatta nelle forme stabilite dalla Commissione centrale.

2. I testimoni di giustizia di cui all'art. 2, che non intendono esercitare il diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) della citata legge n. 6 del 2018, indicano in via sostitutiva un solo beneficiario tra il coniuge, i figli, ovvero, in subordine i fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. L'indicazione, univoca e non modificabile, è espressa nelle forme e con le modalità di cui al comma 1.

3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1 comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3.

4. Il Servizio centrale comunica altresì ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento:
a) alle misure di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i), della legge n. 6 del 2018;

b) agli interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

c) alle misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.

5. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e delibera il riconoscimento della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne dà comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Elenco delle domande di assunzione)

1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità delle misure di cui all'art. 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui più testimoni di giustizia si collochino nella medesima posizione, è preferito il più giovane di età.

2. Il soggetto individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, si colloca, in via sostitutiva, nella medesima posizione del testimone di giustizia avente diritto a titolo principale.

3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.

Art. 6

(Ricognizione dei posti disponibili)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali di cui all'art. 5, comma 3, le consistenze numeriche, le scdi e la tipologia dei posti da riservare in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Ai fini della ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede assicurando la tutela della riservatezza degli interessati.

2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con il Prefetto competente.

3. Le Amministrazioni centrali e quelle territoriali e locali, presso le quali è stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al Servizio centrale, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.

4. Il Servizio centrale, periodicamente, informa la Commissione centrale, che ne prende atto, delle risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e degli aggiornamenti dell'elenco di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Assegnazione dei posti disponibili)

1. Il Servizio Centrale dispone l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.

2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale il proprio assenso.

3. **In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone che l'interessato sia collocato nell'ultima posizione dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni la cui documentazione, ricevuta dal Servizio centrale, è trasmessa alla Commissione centrale per le valutazioni. Se la Commissione centrale valuta le ragioni di cui al periodo precedente rilevanti ai fini del rifiuto o del mancato assenso, l'interessato permane nella posizione ad egli assegnata nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1.**

Art. 8

(Attuazione del programma di assunzione)

1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalità ritenute più idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle medesime prove. Il giudizio di idoneità non comporta valutazione comparativa ed è volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.

3. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.

Art. 9

(Misure per la tutela del posto di lavoro)

1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 10

(Tutela della riservatezza dei soggetti assunti)

1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle località in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai testimoni

non più sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalità.

Art. 11
(Abrogazioni)

Il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 204 è abrogato.

Art.12
(Clausola di neutralità finanziaria)


1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, *****

Il Ministro dell'interno

Il Ministro della giustizia



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2019

NUMERO AFFARE 00936/2019

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 11668 in data 12 giugno 2019 con la quale il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

1. Premessa

1.1. Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 11668 del 12 giugno 2019, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'Interno recante “*Regolamento in*

materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".

Il regolamento in questione, adottato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, così come consentito espressamente dall'art. 26 della legge n. 6/2018, dà attuazione all'art. 7, comma 1, lett. h) della predetta legge n. 6 del 2018, recante "*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*", che ha introdotto un *corpus* normativo organico integralmente dedicato ai testimoni di giustizia, categoria alla quale, in passato, si estendevano alcune delle misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45.

1.2. In particolare il citato articolo 7, rubricato "*Misure di reinserimento sociale e lavorativo*", al comma 1, lettera h), riconosce al testimone di giustizia il diritto ad accedere ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, "*fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti*".

La norma primaria prevede che il testimone di giustizia possa accedere al suddetto programma, in alternativa alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico e qualora non abbia altrimenti riacquisitato l'autonomia economica, nei limiti dei posti vacanti e nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di intese tra il Ministero dell'Interno e le Amministrazioni interessate.

1.3. La disposizione *de qua*, nel consentire l'assunzione anche qualora il testimone di giustizia, sulla base della precedente normativa, non sia più sottoposto ad uno speciale programma o a speciali misure di protezione, conferma ed amplia la

possibilità di assunzione in una pubblica amministrazione, già disciplinata dal previgente articolo 16-*ter*, comma 1, lettera e-*bis*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed ora abrogato dall'art. 20 della legge n. 6 del 2018.

1.4. L'art. 7, comma 1, lett. h) cit. riconosce altresì il diritto all'assunzione in una pubblica amministrazione, in via sostitutiva dell'avente diritto che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, anche nei riguardi del coniuge e dei figli ovvero, in subordine, dei fratelli stabilmente conviventi, purché essi siano a carico ed ammessi alle speciali misure di protezione.

1.5. Nella predetta nota del 12 giugno 2019 il Ministero dell'Interno, oltre alla relazione sottoscritta dal Sottosegretario di Stato, ha trasmesso altresì la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione, ove si dà atto di consultazioni avvenute nei mesi di settembre ed ottobre del 2018, con il coinvolgimento di enti locali, regioni ed università, presso il "*Gruppo di lavoro in materia di applicazione delle misure di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, in particolare del beneficio dell'assunzione presso la pubblica amministrazione*", la cui istituzione è stata deliberata nel corso della seduta del 12 settembre 2018 dalla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione di cui all'art. 10 del decreto legge n. 8/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82/1991.

1.6. Sul testo del presente regolamento è stata previamente sentita, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 6/2018, la predetta Commissione Centrale nella riunione del 13 febbraio 2019 ed è stato ottenuto, in data 5 giugno 2019, sia il formale concerto del Ministro della Giustizia, sia il nulla osta del Ministero per la pubblica amministrazione.

2. Analisi delle norme.

2.1. Il regolamento *de quo*, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, ha il compito primario di chiarire, in fase attuativa, la portata precettiva dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge n. 6/2018, con particolare riguardo agli aspetti che tale articolo ha lasciato privi di chiara definizione.

La Sezione segnala, pertanto, la necessità che il regolamento in esame proceda a delineare con precisione l'ambito di applicazione della deroga contemplata nella norma cui si intende dare attuazione, chiarendo la portata della espressione "*fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti*", indicando quindi quali siano quelle professioni che, per la loro particolarità (come quelle professioni che comportano l'esercizio di pubblico potere), sfuggono al meccanismo di assunzione previsto dall'art. 7, comma 1, lett. h) della legge n. 6/2018, non rientrando evidentemente nell'intento del Legislatore consentire, attraverso lo speciale *iter* assunzionale contemplato nella predetta norma, l'inserimento del testimone di giustizia, ad esempio, nei ruoli della magistratura o della carriera prefettizia, o della carriera diplomatica o nei ruoli delle forze armate, tenuto conto altresì che, potendo il testimone di giustizia essere assunto presso una pubblica amministrazione "*in alternativa alla capitalizzazione*" di cui alla precedente lettera g) del medesimo articolo 7, il posto da assegnare al testimone di giustizia presso una pubblica amministrazione, al fine di evitare evidenti distorsioni o locupletazioni, deve garantire un reddito (idoneo ad assicurare la "*autonomia economica*") in linea con quanto il medesimo testimone di giustizia avrebbe potuto ottenere optando, alternativamente, per la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 6/2018, o per la capitalizzazione del costo dell'assegno ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della medesima legge.

2.2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento si prevede che, in caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione del posto in una pubblica amministrazione, il testimone di giustizia è "*collocato nell'ultima posizione dell'elenco di cui*

all'articolo 5".

Tuttavia il precedente comma 1 del medesimo articolo 7 del regolamento *de quo*, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. h) della legge n. 6/2018, pone il dovere in capo al Servizio centrale di tener conto, nell'assegnazione dei posti disponibili, del titolo di studio e delle professionalità posseduti dal testimone di giustizia, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.

Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere che, in ossequio ai principi generali in tema di contraddittorio procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, il testimone di giustizia abbia la possibilità di rappresentare gravi ragioni, che il Servizio centrale ha l'obbligo di valutare, a sostegno del rifiuto o del mancato assenso all'assegnazione del posto disponibile presso una pubblica amministrazione, con il corollario che, qualora tali gravi ragioni vengano positivamente riscontrate dal Servizio centrale, il testimone di giustizia non sia collocato nell'ultima posizione dell'elenco citato.

Nei termini sopra esposti viene reso il presente parere.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere positivo sullo schema di regolamento in oggetto, condizionando il parere alle modifiche indicate in parte motiva.

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO
Maurizio De Paolis